IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

Oggetto: plenum ex art. 47 quater ordinamento giudiziario della sezione seconda civile

Oggi 3.3.2019 alle ore 14,30 nell'ufficio della Presidente si sono riuniti con urgenza i giudici della Sezione Crisi d'impresa per discutere degli effetti dell'art. 10 del d.l. 2.3.2020 n. 9 sugli affari trattati dalla sezione, nonché la nota 34/20 del Presidente del Tribunale di Milano.

Dopo ampia discussione si giunge alle seguenti conclusioni.

Profili generali.

L'art. 10 d.l . 9/20 prevede:

- al comma 1, disposizioni concernenti gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali cui appartengono i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, disponendo un rinvio d'ufficio di tutte le udienze fissate sino al 31 marzo, ad eccezione di quelle indicate nel medesimo comma 1;
- al comma 2, lett. a), disposizioni concernenti, tra gli altri, il Tribunale di Milano, disponendo la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione;
- al comma 2 lett. b), disposizioni concernenti i Tribunali diversi da quelli di cui sopra, disponendo una sospensione analoga a quella di cui alla lettera a) se abbia ad oggetto atti da compiere nei Comuni indicati.

Procedure concorsuali.

Con l'espressione "procedure concorsuali" devono intendersi, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: le procedure fallimentari, i procedimenti di concordato preventivo e fallimentare, le amministrazioni straordinarie nonché gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le procedure di sovraindebitamento.

Il Decreto Legge in oggetto non prevede alcun tipo di sospensione generalizzata delle attività processuali inerenti alle procedure concorsuali (ad esempio, verifiche di stato passivo, atti liquidatori, deposito di domande di concordato preventivo, richieste di proroghe etc.).

Si ricava, infatti, dall'art. 10, co. 4 del d.l. 9/2020 che "i termini relativi alle procedure concorsuali" si intendono sospesi solo per i soggetti che "sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività produttiva" nei Comuni più sopra indicati.

In virtù dell'art. 9 l.f., quindi, in linea di massima per le procedure concorsuali trattate dal Tribunale di Milano alcuna sospensione è prevista, ma il Giudice Delegato dovrà attentamente verificare se l'impresa debitrice abbia in uno dei Comuni più sopra indicati una sede operativa.

Ad ogni modo, in considerazione della grave emergenza sanitaria in atto, il Curatore chiederà istruzioni al Giudice Delegato per fronteggiare particolari situazioni che prevedessero l'assembramento di molte persone (adunanze dei creditori, esami di stato passivo, vendite competitive etc.) qualora non potranno essere adottate le misure igienico sanitarie attualmente imposte dalle competenti autorità.

Procedure prefallimentari

I procedimenti per la dichiarazione di fallimento rivestono, generalmente, carattere d'urgenza, non essendo soggetti alla sospensione dei termini feriali (v. art. 4 l.742/1969 in relazione all'art. 92, Ord. Giud.) e derivando dalla data della dichiarazione di fallimento rilevanti effetti in punto di revocatorie esperibili e consolidamento delle ipoteche.

I procedimenti per la dichiarazione di fallimento, pertanto, rientrano, generalmente, tra quelli indicati come urgenti dall'art. 10, co. 1 d.l. 9/20 e, come tali non soggetti a sospensione.

In linea generale, pertanto, tali procedimenti non saranno sospesi a norma dell'art. 2 lett. a) del citato decreto legge, ma il Giudice Relatore avrà cura di fissare, per le nuove assegnazioni, la data per la discussione della domanda di fallimento in un periodo successivo al 16 aprile 2020.

Con riferimento ai procedimenti in corso, il provvedimento conclusivo adottato dal Tribunale (sentenza o decreto di rigetto) darà atto delle ragioni d'urgenza che costituiscono il presupposto per l'operatività dell'eccezione di cui all'art. 10, co. 1 d.l. 9/20.

Cognizione ordinaria.

Con riferimento al ruolo civile, sia esso ordinario o relativo alle "impugnazioni" di cui all'art. 98 l.f., trova piena applicazione il disposto di cui all'art. 10, co. 2 lett a) d.l. 9/20 e conseguentemente:

a. **giudizi di opposizione allo stato passivo**
- il termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo scadente tra il 3 marzo e il 31 marzo è di diritto sospeso e prorogato di 28 giorni;
- la parte, inoltre, potrà chiedere di essere rimessa in termini qualora il termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo risultasse scaduto tra il 22 febbraio e il 2 marzo a norma dell'art. 10, comma 6, d.l. 9/20;
- analogamente, su richiesta della parte che non vi abbia provveduto, il giudice relatore potrà indicare nuovi termini per il deposito di memorie eventualmente autorizzate prima della discussione finale

b. **giudizi di cognizione ordinaria**
- al fine della verifica del rispetto del termine libero a comparire, il giudice istruttore dovrà sommare al termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., il termine di sospensione di cui all'art. 10, co. 2, lett a) e quindi, complessivamente, il termine di giorni 118;

- se l'atto di citazione risulterà notificato tra il 3 marzo e il 31 marzo, il giudice istruttore farà applicazione dell'art. 164 c.p.c., in caso di violazione dei termini a comparire di legge come sopra calcolati;
- nell'ipotesi di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., si applicano i medesimi principi di cui sopra, tenedo conto dei diversi termini indicati dall'art. 702 bis, co. 3, c.p.c.
- resta salva la facoltà della parte interessata di chiedere di essere rimessa in termini a norma del già richiamato art. 10, co. 6, d.m. 9/20 per gli atti che avrebbero dovuto essere compiuti tra il 22 febbraio e il 2 marzo;
- i termini per il deposito delle memorie istruttorie sono ugualmente sospesi per 28 giorni se scadenti tra il 3 marzo e il 31 marzo; nel concedere i termini nel corso del mese di marzo, il giudice istruttore avrà cura di fare decorrere i ridetti termini dal 1 aprile;
- ugualmente i termini di cui all'art. 190, sono sospesi per 28 giorni dal 3 marzo al 31 marzo, salva la facoltà di una richiesta di rimessione in termini per le memorie scadenti tra il 22 febbraio e il 2 marzo;
- la cancelleria, ad ogni modo, provvederà a consegnare il fascicolo al giudice per la decisione della controversia allorquando le parti costituite avranno depositato tutte le memorie finali (comparsa conclusionale e memorie di replica), fermo restando che il termine per il deposito della sentenza inizierà a decorrere una volta spirato il termine finale, tenuto conto del periodo di sospensione.

La nota 34/20 del Presidente del Tribunale di Milano

La nota in oggetto, prevede che i giudici del settore civile rinviino a data congrua le cause "non urgenti", così come definite all'art. 10 del d.l. 9/20, fino al 9 marzo.

Il rinvio dovrà essere quindi disposto con riferimento ai giudizi di cognizione ordinaria e di opposizione allo stato passivo.

Con riferimento alle udienze chiamate in seno a procedure concorsuali, tenuto conto dell'eccezionale situazione sanitaria e delle correlate esigenze di evitare assembramenti di persone, si affida al singolo Giudice l'eventuale decisione di differimento d'udienza. Per le prefallimentari, il differimento dovrà essere richiesto da almeno una delle parti costituite,

Comunicazioni

Si dispone la comunicazione del presente verbale al Presidente del Tribunale, all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il verbale si chiude alle ore 15.30

dott.ssa Alida Paluchowski — dott. Sergio Rossetti — dott.ssa Guendalina Pascale

dott. Luca Giani — dott. Francesco Pipicelli — dott.ssa Rosa Grippo